

CLIENTI DOMESTICI_mo
PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI CUI AL COMMA 2.3 LETTERA A), RELATIVAMENTE AI PUNTI DI PRELIEVO RIFERITI AD ALIMENTAZIONE DI APPLICAZIONI NELLA RESIDENZA
ANAGRAFICA DEL CLIENTE
DATI DI STRUMENTO DI MISURA MONORARIO

SPESA PER MATERIA ENERGIA

QUOTA FISSA

Commercializzazione (PCV1) [€/punto di prelievo/mese]	Quota Fissa DISPBT [€/punto di prelievo/mese]	Sconto emissione formato elettronico [€/punto di prelievo/mese]
5,42700	-1,16530	-0,50000

QUOTA ENERGIA

Prezzo dell'Energia (PE) [€/kWh]	Prezzo del Dispacciamento (PD) [€/kWh]
0,056450	0,016160

Quota Variabile DISPBT [€/kWh]
0,000000

Perequazione Energia (PPE) [€/kWh]
-0,006020

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE

QUOTA FISSA

QUOTA FISSA t1 [€/punto di prelievo/mese]	QUOTA POTENZA t2 [€/kW/mese]	QUOTA POTENZA UC6 [€/kW/mese]
1,70000	1,74000	0,00000

QUOTA ENERGIA

QUOTA VARIABILE t3 [€/kWh]	UC3 [€/kWh]	UC6 [€/kWh]
0,007610	0,000720	0,000000

SPESA PER ONERI DI SISTEMA

QUOTA ENERGIA

QUOTA VARIABILE ASOS [€/kWh]	QUOTA VARIABILE ARIM [€/kWh]
0,032650	0,009167

IMPOSTE

SCAGLIONI DI CONSUMO ANNUO [kWh]	IMPOSTA ERARIALE (*) [€/kWh]	IVA %
0	0,000000	10
oltre 1800	0,022700	

Note:

I corrispettivi di trasporto sono definiti dalle delibere: AEEGSI 563/2019/R/EEL e AEEGSI 190/2020/R/EEL.

La componente di commercializzazione PCV1 è stabilita dalla delibera 576/2019/R/EEL.

Le componenti a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento PE e PD, la componente PPE, sono definite dalla delibera AEEGSI - 351/2020/R/EEL, la componente DISPBT è definita dalle delibere AEEGSI - 576/2019/R/EEL. Gli oneri e maggiorazioni di sistema: componenti ASOS, componenti ARIM e le componenti perequative UC3 e UC6, ad eccezione della componente UC1, è aggiornata dalla delibera ARERA - 239/2019/R/COM, 572/2019/R/COM, AEEGSI 190/2020/R/EEL e AEEGSI 349/2020/R/COM. L'imposta erariale è quella prevista dalla legge n. 44 del 28/04/2012 con decorrenza 01 giugno 2012.

(*) Se il consumo risulta superiore a 150 kWh/mese per le forniture fino a 1,5 kW, e superiore a 220 kWh/mese per le forniture con 3 kW, sul quantitativo di energia eccedente i suddetti limiti, viene progressivamente ridotta l'esenzione applicando la normale aliquota fino a un massimo di 150 kWh.